

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

S. CROCE 494 - 30135 VENEZIA - TEL. 041/5204545 - FAX 5208914

Commissione Tenuta Albo e Registro Praticanti

Commissione Pari Opportunità

PARERE

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

EFFETTI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, a mente del disposto di cui all'art. 4, ultimo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 per il quale in ipotesi di interruzione della pratica legale per un periodo superiore a sei mesi interviene la cancellazione del praticante dal registro, rimanendo, altresì, privo di effetti il periodo di pratica già compiuto, ritiene opportuna l'adozione di un orientamento, volto ad evitare che all'applicazione rigorosa di tale previsione normativa conseguano effetti palesemente in contrasto con successivi interventi legislativi resi a beneficio di situazioni meritevoli di tutela.

* * * * *

A parere del Consiglio la menzionata norma subisce deroga in ipotesi di chiamata alle armi per l'adempimento del servizio di leva, giacché trattasi di servizio obbligatorio prestato a favore dello Stato che, in quanto tale, non può determinare un irragionevole pregiudizio alla formazione professionale. La funzione sociale del compito che il soggetto ha l'obbligo di svolgere impone, infatti, la individuazione di un correttivo alla disposizione normativa, al fine di escludere che l'accesso alla professione forense venga reso più gravoso, creando disparità di trattamento rispetto a diversi ambiti professionali.

Tale soluzione risulta d'obbligo, laddove mediante applicazione analogica si consideri il precetto protettivo dettato dall'art. 52, 2° comma della Costituzione, per il quale l'adempimento del servizio militare non deve provocare alcuna lesione alla posizione lavorativa del cittadino.

La previsione di una deroga si prospetta, altresì, in linea con il quadro normativo e con la costante elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia di contratto di formazione e lavoro, diretta ad accordare ampia e mirata tutela all'occupazione dei lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

Al riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, a norma del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 30.10.84 n. 726, convertito in L. 19.12.84 n. 863 e dell'art. 1 del D. l.vo C.P.S. 13.9.46 n. 303, il servizio militare di leva prestato nel corso del rapporto di formazione e lavoro ha effetto sospensivo del termine contrattuale e determina la proroga del rapporto medesimo per un periodo pari a quello della sospensione.

In forza alle argomentazioni suesposte, non v'è dunque ragione che possa sorreggere un'applicazione indiscriminata del citato art. 4 R.D. n. 37/34, alla quale consegua un automatico effetto estintivo della pratica già svolta, pur in presenza del fatto oggettivamente impeditivo costituito dall'adempimento degli obblighi di leva, ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento di specifiche garanzie di tutela in ambito lavorativo.

Allineandosi, invece, ai principi sopra enunciati va riconosciuto alla prestazione del servizio militare un effetto sospensivo anche in relazione al

computo del periodo di svolgimento della pratica legale, rimanendo escluse in tale ipotesi le conseguenze previste dalla richiamata norma.

Ciò detto, a parere del Consiglio parimenti meritevoli di tutela vanno ritenuti altri fatti estranei alla volontà del praticante che impediscono la prosecuzione della formazione professionale per un periodo superiore a sei mesi.

Pare doveroso, infatti, escludere l'applicazione dell'art. 4 R.D. n. 37/34 ad ipotesi quali la malattia, la gravidanza ed il puerperio, ove motivi di obiettiva necessità giustifichino la temporanea interruzione della pratica forense.

In siffatti casi all'evidenza rimane l'obbligo a carico dell'interessato di trasmettere tempestiva comunicazione circa la sussistenza dell'evento impeditivo, corredata da adeguata documentazione.

CONCLUSIONE




Per le ragioni esposte il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ritiene che resti esclusa la applicazione dell'art. 4, ultimo comma R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 alle ipotesi in cui la interruzione della pratica legale consegua all'obbligo di adempiere il servizio militare di leva, nonché a fatti oggettivamente impeditivi, quali la malattia, la gravidanza ed il puerperio.

I Consiglieri Delegati

Il Presidente

Il Segretario

Commissione Tenuta Albo



Commissione Pari Opportunità,



Venezia li 27.5.2002